



REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

*Emanato con D.D. n.20 del 16 gennaio 2004;
entrato in vigore il 17 gennaio 2004;
modificato con D.D.P. 149 del 26/02/2010.*

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di perfezionamento della Scuola Superiore Sant'Anna, ai sensi dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo. Al termine dei Corsi e successivamente al superamento di un apposito esame, è rilasciato il Diploma di Perfezionamento, a tutti gli effetti equipollente al Dottorato di ricerca, come previsto dalla legge 14 febbraio 1987 n. 41.

2. I Corsi di perfezionamento sono progettati, istituiti e gestiti in coerenza con le tradizioni di eccellenza scientifica, interdisciplinarietà e internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca, proprie della Scuola.

Art. 2 (Articolazione dei corsi)

1. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, i corsi di perfezionamento hanno durata non inferiore ai tre anni e si articolano, in relazione alle diverse esigenze delle aree di ricerca e di formazione di interesse della Scuola, in un programma formativo strutturato e nello svolgimento di uno specifico progetto di ricerca. Parte delle attività previste possono anche essere svolte presso altre sedi universitarie italiane e straniere, nonché in centri di ricerca italiani o stranieri.

TITOLO II - ORGANI

Art. 3 (Coordinatore del Corso)

1. Il Coordinatore del Corso è nominato dal Consiglio della Classe accademica tra i docenti della Scuola per una durata di tre anni e può essere rinnovato.

2. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione didattica, scientifica e organizzativa del Corso, presiede il Collegio dei Docenti di cui all'art. 4, svolge le funzioni amministrative di propria competenza e informa periodicamente il Consiglio della Classe accademica competente sulle attività del Corso.

3. Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, programma le attività didattiche e può proporre in qualsiasi momento revisioni del progetto formativo, da approvare secondo le modalità fissate nell'art. 8.

4. Entro il mese di marzo, il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, presenta al Consiglio della Classe accademica competente ed al Nucleo di valutazione una relazione annuale sull'andamento del Corso e sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo.

5. Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, propone al Direttore della Scuola la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e per l'esame finale.



REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 4 (Collegio dei docenti)

1. Il Collegio dei docenti è nominato dal Consiglio della Classe accademica di competenza su proposta del Coordinatore ed è composto da un numero non inferiore a cinque docenti, compreso il Coordinatore. Almeno la metà dei componenti deve essere costituita da professori e ricercatori della Scuola, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 4 .
2. Il Collegio dei docenti definisce gli indirizzi del Corso, sovrintende alla realizzazione del progetto formativo, nomina i tutori e verifica la progressione degli studi e delle attività di ricerca svolte dagli allievi.
3. Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione degli allievi agli anni successivi e la loro eventuale esclusione dal Corso, sulla base dei criteri indicati nel Regolamento interno.
4. Al Collegio dei docenti partecipa a titolo consultivo il rappresentante degli allievi del Corso, eletto annualmente entro un mese dell'inizio del Corso dagli allievi attivi del corso stesso.

Art. 5 (Tutore e Relatore)

1. Il Collegio dei docenti nomina, per ciascun allievo, su proposta dell'allievo stesso, un tutore, scelto tra i professori e ricercatori della Scuola.
2. Il tutore indirizza e segue con assiduità l'attività dell'allievo, garantendo, a tal fine, un adeguato livello di disponibilità.
3. Il tutore può essere sostituito con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, su iniziativa del Coordinatore, sentito l'allievo, o su richiesta motivata dell'allievo.
4. Il Collegio dei docenti nomina, per ciascun allievo, su proposta dell'allievo stesso e sentito il tutore, un relatore, scelto tra i professori e ricercatori della Scuola o di altre Università, italiane o straniere, o tra i ricercatori dell'ente presso il quale viene svolta l'attività di ricerca.
5. Il relatore segue l'allievo nella realizzazione del progetto di ricerca e nella impostazione e sviluppo della tesi.
6. Il relatore può essere sostituito con le stesse modalità di cui al comma 4 del presente articolo, su iniziativa del Coordinatore, sentito l'allievo, o su richiesta motivata dell'allievo.
7. Il relatore ed il tutore dell'allievo possono essere la medesima persona.

TITOLO III - PROCEDURE

Art. 6 (Istituzione di un nuovo Corso)

1. I Corsi di perfezionamento sono istituiti con decreto del Direttore della Scuola.
2. Le proposte di istituzione di un Corso di Perfezionamento, corredate da una proposta di progetto formativo di cui all'art. 8, sono presentate da almeno tre docenti della Scuola al Consiglio della Classe accademica competente. Il Consiglio esprime al riguardo il proprio parere e lo trasmette, unitamente alla proposta, al Senato accademico.
3. Il Senato accademico, con la partecipazione estesa, a titolo consultivo, al Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca ed al rappresentante degli allievi perfezionandi in Consiglio direttivo, verifica la coerenza del Corso con la programmazione e le priorità delle attività formative e di ricerca della Scuola, la qualità scientifica dell'iniziativa come pure l'adeguatezza delle risorse. A tal fine, il Senato acquisisce preventivamente il parere del Nucleo di valutazione interna relativamente alla sussistenza dei requisiti di idoneità. Laddove lo ritenga opportuno, il Senato accademico può acquisire anche il parere di personalità rilevanti del mondo scientifico nazionale ed internazionale.
4. Sulla base delle verifiche di cui al precedente comma, il Senato può richiedere ai proponenti modifiche e/o integrazioni alla proposta presentata. La proposta, approvata in via definitiva, viene trasmessa al Consiglio direttivo, che delibera in merito.
5. I corsi di perfezionamento istituiti ai sensi del presente regolamento vengono inseriti nell'albo delle



REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

attività formative della Scuola e sono oggetto di comunicazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini dell'inserimento in banche dati dell'offerta formativa.

Art. 7 (Progetto formativo)

1. Alla proposta di istituzione di un nuovo Corso di perfezionamento deve essere allegato un Progetto formativo, nel quale siano indicate le finalità e gli obiettivi formativi e professionali, nonché i contenuti scientifici, didattici ed organizzativi del Corso.

2. Il Progetto formativo deve fornire indicazioni in particolare su:

- a) la tipologia e la denominazione del Corso, con l'indicazione dei raggruppamenti scientifico-disciplinari di riferimento, e le tematiche scientifiche e culturali del programma di attività, con particolare riguardo alla loro innovatività, all'interdisciplinarietà delle relative attività ed alla coerenza con la missione della Scuola nel suo complesso;
- b) la durata del Corso;
- c) il numero dei posti da mettere a concorso, comunque non inferiore a tre;
- d) il profilo culturale ed attitudinale dei candidati e le conseguenti modalità di selezione;
- e) la proposta del nominativo del Coordinatore;
- f) l'indicazione dei criteri di formazione del Collegio dei docenti del Corso;
- g) l'organizzazione delle attività di formazione e di ricerca, ivi compresa l'eventuale articolazione in indirizzi, specificando:
 - g I) il tipo dell'impegno didattico richiesto e l'eventuale misurazione in crediti;
 - g II) le modalità di verifica dei progressi degli allievi;
 - g III) gli eventuali periodi di soggiorno all'estero;
 - g IV) la possibilità di rilasciare un titolo o un attestato di livello intermedio con l'indicazione dei requisiti necessari;
 - g V) le opportunità e le modalità di coinvolgimento degli allievi in attività didattiche e di ricerca della Scuola;
- h) l'eventuale natura residenziale del Corso;
- i) l'indicazione dei possibili sbocchi professionali;
- j) gli eventuali rapporti di collaborazione con enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- k) la disponibilità di professori e ricercatori della Scuola a partecipare alle attività del Corso, la stima del loro impegno e le eventuali collaborazioni esterne;
- l) la possibilità di integrazione del finanziamento d'ateneo con finanziamenti provenienti da altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- m) una previsione dei costi diretti e dei costi generali a carico della Scuola.

Articolo 8 (Attivazione di un ciclo del Corso)

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, ciascun Coordinatore può proporre al Senato accademico l'attivazione di un nuovo ciclo del Corso di perfezionamento, istituito ai sensi dell'art. 7, allegando un dettagliato piano finanziario relativo all'intero ciclo del quale si propone l'attivazione, che evidenzia anche le eventuali entrate previste.

2. Il Senato accademico valuta le proposte, le coordina, delibera il prospetto complessivo delle attivazioni previste che trasmette alla Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca entro il 30 luglio ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione.

3. La Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca provvede ad inserire i dati del documento di cui al comma precedente nel prospetto di bilancio che è tenuta a predisporre entro il 30 settembre, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

4. In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Direttivo delibera altresì l'importo delle borse, delle eventuali tasse di iscrizione e di altri contributi, oltre che la disciplina degli esoneri, sulla base delle indicazioni deliberate in precedenza dal Senato accademico.



REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

5. Dopo che è stato approvato il bilancio di previsione, entro il 15 marzo di ogni anno, il Senato accademico, sulla base dello stanziamento deliberato dal Consiglio direttivo, attribuisce in via definitiva ai singoli corsi di perfezionamento la disponibilità complessiva per la copertura del fabbisogno di tutte le attività afferenti al singolo Corso.

6. Il Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca cura, d'intesa col Coordinatore, l'elaborazione del bando di concorso, sulla base delle indicazioni di cui al successivo art. 13, comma 4, e lo trasmette al Senato accademico per la definitiva approvazione. I cicli sono attivati con decreto del Direttore della Scuola. Successivamente il Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca cura, d'intesa con il Coordinatore, la promozione del Corso nell'ambito delle attività di comunicazione della Scuola.

Art. 9 (Soppressione di un Corso)

1. La soppressione di un Corso di perfezionamento, che non risulti attivato da più di due anni accademici consecutivi, può essere deliberata dal Senato accademico con la partecipazione estesa, a titolo consultivo, al Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca ed al rappresentante degli allievi perfezionandi in Consiglio direttivo, sentito il Collegio dei docenti del Corso.

2. Il Senato ne dà comunicazione al Consiglio direttivo.

TITOLO IV - RISORSE

Articolo 10 (Gestione delle risorse)

1. Il Coordinatore e il Collegio dei docenti provvedono all'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare per lo svolgimento dei corsi.

2. Il Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca esercita le proprie competenze relativamente all'utilizzo delle risorse nel rispetto dell'autonomia scientifica e gestionale del Coordinatore e del Collegio dei docenti di ciascun Corso.

3. Il Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca assume gli impegni di spesa dopo aver valutato la conformità delle deliberazioni del Coordinatore e del Collegio dei docenti alle norme vigenti, ai regolamenti della Scuola ed alle delibere degli organi accademici.

4. Il Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca può formulare osservazioni e pareri non vincolanti, finalizzati ad un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili.

Art. 11 (Valutazione)

1. Il Nucleo di Valutazione verifica annualmente la permanenza dei requisiti di idoneità, nonché il rapporto tra i costi sostenuti ed i risultati raggiunti.

2. Il Nucleo di Valutazione, sulla base della relazione annuale del coordinatore ed acquisito il parere degli allievi di ciascun Corso e del Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca, elabora una propria relazione annuale sui risultati delle attività di valutazione dei Corsi di perfezionamento, che trasmette al Senato accademico entro il 15 di aprile di ogni anno.

3. Entro il mese di aprile, il Direttore invia al Ministero, per la trasmissione al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, la relazione annuale del Nucleo di Valutazione, accompagnata dalle osservazioni del Senato accademico.

4. Il Senato accademico, sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione, può richiedere una revisione del progetto formativo.

5. Tutte le relazioni di cui al presente articolo sono trasmesse per conoscenza ai membri del Collegio dei Docenti.



TITOLO V - ORGANIZZAZIONE

Articolo 12 (Regolamento interno del Corso)

1. Ogni Corso ha un proprio regolamento interno. Il regolamento interno è approvato dal Senato accademico su proposta del Collegio dei docenti del Corso, sentito il Consiglio della Classe competente.
2. Il regolamento interno del Corso deve definire, in armonia con il presente regolamento e per quanto da esso non previsto:
 - a) i criteri e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali per l'ammissione al Corso;
 - b) i criteri per la programmazione dell'attività scientifica e didattica;
 - c) i diritti e gli obblighi degli iscritti ai Corsi ed in particolare:
 - c I)* le modalità di verifica periodica del profitto e dei progressi didattico - scientifici degli allievi, anche ai fini della ammissione agli anni successivi;
 - c II)* l'eventuale obbligo di frequenza, la sua articolazione e le relative modalità di verifica, ai fini della permanenza dell'allievo nel corso;
 - c III)* le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il conseguimento del titolo;
 - c IV)* le modalità di eventuale modifica del progetto di ricerca di cui all'art. 2;
 - d) le procedure per l'autorizzazione degli eventuali soggiorni all'estero e per la determinazione dei contributi;
 - e) le procedure per l'esclusione degli allievi dal Corso;
 - f) le modalità per l'eventuale assegnazione agli iscritti al Corso di seminari e di attività didattica sussidiaria o integrativa, che deve svolgersi in conformità con la normativa vigente e non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca;
 - g) le procedure ed i requisiti richiesti per il rilascio di eventuali attestati intermedi.
3. Il Regolamento interno del Corso deve tenere conto degli eventuali accordi convenzionali stipulati per la realizzazione del Corso.
4. Il Regolamento interno del Corso, nei soli casi di Corsi realizzati nell'ambito di accordi plurimi convenzionali con altre Università italiane e / o straniere, può prevedere deroghe specifiche in ordine alle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 13, comma 8, limitatamente alle disposizioni inerenti la composizione interna del Collegio dei docenti e delle commissioni giudicatrici del concorso di ammissione. Tali deroghe dovranno essere commisurate alle risorse conferite dai singoli partner per lo svolgimento del corso.
5. Il Regolamento interno del Corso può inoltre prevedere l'istituzione di un Comitato di esperti esterni, in numero non superiore a cinque, con la funzione di supervisionare e valutare le attività del Corso. Il Regolamento deve in tal caso indicare le modalità di istituzione, convocazione e organizzazione di tale organo specificando le relative funzioni e competenze, nonché le modalità di interazione con gli organi del Corso e le modalità di trasmissione dei relativi atti agli organi accademici della Scuola e al Nucleo di valutazione. Deve inoltre indicare le risorse attraverso le quali finanzia il funzionamento del comitato.

Art. 13 (Ammissione)

1. L'ammissione al Corso avviene per concorso pubblico. I regolamenti interni dei singoli Corsi disciplinano le modalità di svolgimento delle prove concorsuali in modo da assicurare la trasparenza delle procedure, un'adeguata valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, la pubblicità degli atti, nonché il pieno rispetto della normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
2. Possono accedere al concorso coloro che sono in possesso di laurea specialistica oppure di titolo equivalente conseguito al termine di un corso di studi universitari almeno quadriennale ovvero ancora di analogo titolo accademico conseguito all'estero. L'accesso è limitato a coloro che non hanno raggiunto i 35 anni di età alla data di scadenza della domanda, tranne casi eccezionali da valutare volta per volta dal Collegio dei Docenti sulla base dell'esperienza maturata dal candidato.
3. I regolamenti interni possono prevedere l'ammissione di candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto, a condizione che il titolo venga conseguito entro la data indicata dal bando, comunque antecedente all'inizio dei corsi.



REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

4. Per ogni ciclo di Corso di perfezionamento, il Coordinatore sottopone alla approvazione del Senato accademico una proposta di bando di concorso per l'ammissione. Il Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca integra la proposta con le determinazioni del Consiglio direttivo relative al numero dei posti messi a concorso, all'ammontare delle borse e dei contributi ed effettua la verifica sulla conformità del testo proposto alle norme vigenti ed ai regolamenti della Scuola. Il Senato può:

- a) richiedere modifiche di carattere marginale, condizionando ad esse la propria approvazione;
- b) richiedere modifiche di carattere sostanziale, rinviando la propria deliberazione in merito;
- c) deliberare favorevolmente. In tal caso il Direttore della Scuola emana il bando almeno quattro mesi prima della data di inizio dei Corsi, e ne cura la pubblicità, anche in base alla normativa vigente.

5. Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero massimo degli allievi ammissibili al Corso;
- b) il numero delle borse di studio messe a disposizione dalla Scuola ed il relativo ammontare;
- c) gli eventuali contributi a carico degli ammessi e la disciplina dei relativi esoneri;
- d) i criteri di valutazione dei candidati, tra i quali deve essere prevista la presentazione di un progetto individuale di ricerca;
- e) il termine di cui al comma 3;
- f) gli eventuali indirizzi o curricula in cui si articola il Corso;
- g) gli eventuali vincoli a particolari temi di ricerca che siano connessi alla disponibilità di finanziamenti aggiuntivi.

6. Il calendario delle prove d'esame, quando previste, è reso pubblico anche tramite affissione all'albo ufficiale e sul sito web della Scuola.

7. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai Corsi sono nominate dal Direttore con proprio decreto, su proposta del Coordinatore, entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza del bando.

8. Le commissioni, fatto salvo quanto disposto all'art. 12, comma 4, sono composte da almeno tre professori o ricercatori universitari appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al Corso, di cui almeno la metà deve appartenere al corpo docente della Scuola. La commissione può essere integrata dall'aggiunta di non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

9. L'ammissione al Corso fino alla concorrenza dei posti stabiliti nel bando avviene sulla base della graduatoria di merito degli idonei redatta dalla commissione esaminatrice. In caso di rinuncia di un idoneo entro i primi trenta giorni dalla data di inizio, subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

10. I candidati che intendano concorrere anche o esclusivamente a una o più delle borse vincolate a temi specifici di ricerca devono dichiararlo prima dell'inizio delle prove. Le borse vincolate sono assegnate al primo in graduatoria dei candidati risultati idonei che abbia espresso tale preferenza, subordinatamente ad una verifica positiva da parte della commissione esaminatrice sulla specifica attitudine del candidato e sulla coerenza tra il progetto di ricerca proposto ed il tema a cui la borsa è vincolata.

11. L'inizio dell'attività dei Corsi avviene nel mese di gennaio, tranne che in casi eccezionali da valutare di volta in volta da parte del Senato Accademico.

Art. 14 (Diritti ed obblighi degli allievi)

1. Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere con continuità ed impegno le attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture della Scuola o degli enti convenzionati. Gli allievi devono presentare al Collegio dei docenti una particolareggiata relazione annuale sull'attività svolta, preventivamente vistata dal tutore.

2. Gli allievi hanno diritto a frequentare i locali e ad usufruire delle strutture e dei servizi della Scuola, necessari per svolgere le proprie attività di studio e di ricerca. La Scuola si impegna ad adeguare costantemente tali strutture e servizi agli obiettivi di eccellenza che le sono propri. Agli allievi deve essere inoltre garantita la possibilità di un dialogo costante con i docenti dei corsi e l'accesso all'insieme delle attività formative e seminariali della Scuola, oltre che alle attività di orientamento gestite dalla Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca. Il Collegio dei Docenti cura inoltre i rapporti internazionali con università ed istituzioni di ricerca pubbliche e private in modo che ogni allievo possa



REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

svolgere proficuamente i soggiorni fuori sede, di cui al successivo art. 15.

3. Un iscritto ai Corsi di perfezionamento della Scuola non può essere iscritto ad altro Corso di dottorato italiano o straniero, se non diversamente disciplinato da accordi specifici.

4. L'esclusione di un allievo dal Corso avviene con decreto del Direttore della Scuola su proposta deliberata dal Collegio dei docenti, presentata secondo le procedure previste dal regolamento interno.

5. È diritto dell'allievo ottenere la sospensione degli obblighi inerenti al Corso per maternità, per servizio militare, per gravi e documentate malattie e, a giudizio del collegio dei docenti, per altri gravi e documentati motivi. La borsa eventualmente erogata viene sospesa per lo stesso periodo. La sospensione non può essere di durata superiore ad un anno, decorso il quale l'allievo decade. La sospensione viene disposta con decreto del Direttore della Scuola.

6. Le attività didattiche e di ricerca previste dai Corsi di perfezionamento rientrano nelle attività riconosciute dal D. Lgs. 08.05.2001, n. 215 (art. 10, comma 2) ai fini della dispensa dalla ferma di leva.

7. Gli allievi, per una ottimale attuazione del percorso formativo legato al corso di Perfezionamento, possono essere inseriti nelle attività di ricerca dei Laboratori della Scuola Sant'Anna o di altre istituzioni (a seguito di convenzione) e nei Progetti di Ricerca che fanno capo ai Laboratori stessi. In tal caso a tali allievi possono essere riconosciuti, previa autorizzazione del Responsabile dei fondi, rimborsi a carico dei fondi dei Progetti di Ricerca per quanto riguarda spese documentate relative a missioni ovvero a rimborsi pasti, nei limiti del valore economico del pasto degli allievi perfezionandi, non rientranti nel trattamento già spettante agli allievi perfezionandi.

Art. 15 (Soggiorni fuori sede)

1. Il percorso didattico e formativo dei Corsi di perfezionamento può essere integrato da soggiorni da svolgersi fuori sede presso altre università, enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero. Per le attività formative svolte dall'allievo fuori sede la Scuola può attribuire un contributo economico da determinarsi nella misura e secondo le modalità previste nei commi successivi.

2. L'allievo interessato deve presentare domanda di autorizzazione e per eventuali contributi al Coordinatore del Corso in tempo utile. La domanda deve essere autorizzata dal tutore. Per quanto riguarda le spese di trasporto, ogni allievo dovrà, contestualmente alla domanda, dichiarare al Coordinatore del Corso la tariffa più conveniente disponibile sul mercato, compatibilmente con le esigenze di realizzazione dei propri programmi di attività fuori sede.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno, sentiti i Coordinatori dei corsi, il Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca determina l'ammontare massimo dei contributi attribuibili agli allievi su base giornaliera, in funzione delle diverse possibili localizzazioni delle attività fuori sede.

4. Il Collegio dei docenti, su proposta del Coordinatore del Corso, autorizza i soggiorni e determina i contributi da assegnare ai singoli allievi sulla base di una valutazione delle effettive esigenze e di criteri di equità, in modo da permettere a tutti gli allievi del Corso di poter svolgere proficuamente il soggiorno fuori sede.

5. Il Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca provvede alla erogazione dei contributi sulla base delle determinazioni del Collegio dei docenti e delle necessarie verifiche di congruità.

Art. 16 (Collaborazioni e altre attività esterne)

1. Gli allievi possono, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, svolgere attività di collaborazione coerenti con lo sviluppo della propria ricerca e ad essa funzionali. Possono inoltre svolgere attività di tipo professionale, volte alla acquisizione di risorse aggiuntive per il proprio sostentamento, purché non pregiudichino l'effettiva continuazione dell'attività di ricerca e l'assolvimento degli obblighi didattici.

2. Incarichi di lavoro dipendente anche a tempo pieno possono essere autorizzati dal Collegio dei Docenti solo nell'ultimo anno del corso e se ritenuti compatibili con le attività di ricerca finalizzate al conseguimento del titolo.



Art. 17 (Diploma di perfezionamento)

1. Il diploma di perfezionamento si consegue, di norma, entro un anno dalla conclusione del triennio di corso, all'atto del superamento dell'esame finale ed è rilasciato dal Direttore. Il Collegio dei docenti può concedere una proroga di tale termine su richiesta motivata dell'allievo.
2. Gli allievi perfezionandi che hanno terminato il terzo anno di corso e devono ancora conseguire il Diploma di perfezionamento, previa apposita richiesta agli organi competenti della Scuola, possono usufruire della biblioteca, dei laboratori e del servizio mensa gratuito, nonché di contributi per soggiorni fuori sede, fino al conseguimento del titolo di perfezionamento e comunque non oltre un anno dalla conclusione del triennio.
3. Le commissioni esaminatrici sono composte da almeno tre docenti, di cui almeno uno della Scuola. Esse possono essere integrate da non più di due esperti italiani o stranieri. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Direttore con proprio decreto, su proposta del Coordinatore.
4. Nel caso di Corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le procedure per il conseguimento del titolo e le modalità di costituzione della commissione possono essere integrate dagli accordi stessi.
5. Copia della tesi finale viene depositata, a cura della Scuola, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Un'ulteriore copia in formato elettronico viene conservata negli archivi della Scuola.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 (Entrata in vigore e norma transitoria)

1. Il presente regolamento approvato dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 18 dello Statuto ed emanato dal Direttore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione. Eventuali modificazioni o integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità.
2. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento i corsi di perfezionamento e di dottorato attualmente attivati alla Scuola sono tenuti ad adeguare il loro ordinamento, con particolare riferimento alla predisposizione di un progetto formativo, all'emanazione di un regolamento interno ed alla nomina del Coordinatore e del Collegio dei docenti. Le norme relative al tutore ed al relatore e quelle relative alla disciplina dei soggiorni all'estero si applicano agli allievi ammessi successivamente all'entrata in vigore del regolamento, fatta salva diversa determinazione del Collegio dei docenti del Corso. In ogni caso devono risultare salvaguardati i diritti acquisiti dagli allievi ammessi in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento.